Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 17 agosto 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 1° agosto 1972 alle ore 11,00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Pertev Subasi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Turchia a Roma.

(9952)

Il 1° agosto 1972 alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Eduardo Tamayo Gascue il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Venezuela a Roma.

(9953)

Il 1° agosto 1972 alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Piro Koci il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Albania a Roma.

(9954)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971, n. **1449.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto italiano di diritto spaziale », con sede in Roma.

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa, l'associazione « Istituto italiano di diritto spaziale », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 123. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972, n. **424**.

Riordinamento delle dogane della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 13 del predetto decreto;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1090 e 23 aprile 1963, n. 694, che hanno recato modifiche alla tabella *A* allegata al citato regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484;

Ritenuta la necessità di attuare una ristrutturazione degli uffici doganali più rispondente alle moderne esigenze degli scambi commerciali con l'estero e dei trasporti internazionali;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le seguenti dogane:

Bizzarone Bosa Camogli Campo nell'Elba Canneto Lipari Carloforte Castellammare del Golfo - Castiglione della Pescaia Cervia Chiavari Clivio - Fano Favignana Forte dei Marmi Giardini Giglio La Caletta di Siniscola Lanzo d'Intelvi Lavagna Limone Piemonte Maratea Marciano Marina Marina di Ragusa Marzameni Molaretto Cenisio Orosei Passo di Foscagno Patti Marina Piano di Sorrento Ponza Porto Azzurro Rio Marina Riva Trigoso Rodero Rodi Garganico Ronago Santo Stefano di Camastra Scoglitti Senigallia Terracina Vada - Villa San Giovanni.

Gli atti di ufficio di ciascuna delle dogane soppresse debbono essere concentrati presso la dogana che risulterà competente per territorio, la quale, dopo averli presi in carico, provvederà all'ulteriore trattazione delle pratiche non definite.

Art. 2.

Sono istituite le seguenti dogane:

Albenga Alessandria Aprilia Arezzo Baia Bar Cenisio Bergamo Busto Arsizio Carpi Caselle Torinese (aeroporto di Caselle) Cremona Cuneo Fernetti Ferrandina Ferrara Foggia Forlì Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo) - Lecce Mantova - Modena Montale Napoli II (aeroporto di Capodichino) Parma Pavia Perugia Piacenza Pisa - Pordenone Reggio Emilia Rovigo Segrate (aeroporto di Linate) Somma Lombarda (aeroporto della Malpensa) Sorrento Terni Treviso Varese Venezia II (aeroporto di Tessera) Vicenza Villa Opicina.

Art. 3.

Per effetto di quanto previsto nei precedenti articoli, le dogane della Repubblica sono quelle risultanti nella allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze. Nella stessa tabella sono altresì stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonchè le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 114. — VALENTINI

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Agrigento	Lampedusa	di mare	Porto di Lampedusa	—
	Licata	di mare	Porto di Licata	—
	Porto Empedocle	di mare	Porto di Porto Empedocle	—
	Sciacca	di mare	Porto di Sciacca	—
Alessandria	Alessandria	interna	—	—
Ancona	Ancona	di mare	Porto di Ancona	—
Aosta	Aosta	di confine (2)	Traforo del Monte Bianco	La strada statale n. 26 che dal Traforo del Monte Bianco conduce ad Aosta (località Pollein)

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Aosta (*segue*)			Valico del Col du Mont	La mulattiera che dal Col du Mont (m. 2646) conduce a Fornet ove si innesta sulla carrozzabile per Valgrisanche-Arvier-Aosta
			Valico del Colle del Piccolo San Bernardo	—
			Valico del Colle de la Seigne	La mulattiera che dal Colle de la Seigne (m. 2512) si innesta in località La Lex Blanche sulla carrozzabile per Entreves (Courmayeur)
			Punta Helbronner (Colle del Gigante)	La stazione di partenza della funivia che da Punta Helbronner conduce a La Palud - Courmayeur
			Valico del Colle du Ferret	La mulattiera che dal Colle du Ferret (m. 2543) si innesta in località Prè de Bar sulla carrozzabile che conduce ad Entreves (Courmayeur)
			Valico del Colle del Gran San Bernardo	—
			Traforo del Gran San Bernardo	—
			Plateau Rosà	Le funivie che dal Plateau Rosà e dal Furggen conducono a Plan Maison
Arezzo	Arezzo	interna	—	—
Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	di mare	Porto di San Benedetto del Tronto	—
Bari	Bari	di mare e aeroportuale	Porto di Bari	—
	Barletta	di mare	Porto di Barletta	—
	Bisceglie	di mare	Porto di Bisceglie	—
	Molfetta	di mare	Porto di Molfetta	—
	Monopoli	di mare	Porto di Monopoli	—
	Trani	di mare	Porto di Trani	—
Bergamo	Bergamo	interna	—	—
Bologna	Bologna	interna e aeroportuale	—	—
Bolzano	Bolzano	interna	—	—
	Brennero	di confine	Valico ferroviario, stradale (strada statale n. 12) e autostradale (A-22) del Brennero	—
	Fortezza	di confine (3)	Valico ferroviario del Brennero	La strada ferrata del Brennero
	Merano	interna (con sezione o posto doganale di confine)	Valico del Passo del Rombo	La strada proveniente da Solden (Austria) che attraverso la strada del Rombo (strada statale n. 44-*bis*) conduce alla strada del Giovo (strada statale n. 44)
	Resia	di confine	Valico di Passo Resia	—
	S. Candido	di confine	Valico di Passo Drava	La strada ferrata
				La strada proveniente da Lienz (Austria) che attraverso la Val Pusteria (strada statale n. 49) conduce alla strada statale numero 12 del Brennero

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Bolzano (*segue*)			Valico di Passo Stalle	La strada che dall'Austria (Val Defereggen) attraverso la Valle di Anterselva, conduce alla strada statale n. 49 (Val Pusteria)
	Tubre	di confine	Valico di Tubre	—
Brescia	Brescia	interna	—	—
Brindisi	Brindisi	di mare e aeroportuale	Porto di Brindisi	—
Cagliari	Cagliari	di mare e aeroportuale	Porto di Cagliari	—
	Porto Vesme	di mare	Porto di Porto Vesme	—
	S. Antioco Ponte	di mare	Porto di S. Antioco	—
	Torre Grande	di mare	Porto di Torre Grande	—
Caltanissetta	Gela	di mare	Porto di Gela	—
Campobasso	Termoli	di mare	Porto di Termoli	—
Catania	Catania	di mare e aeroportuale	Porto di Catania	—
	Riposto	di mare	Porto di Riposto	—
Catanzaro	Catanzaro Lido	di mare	Porto di Catanzaro Lido	—
	Crotone	di mare	Porto di Crotone	—
	Vibo Valentia Marina	di mare	Porto di Vibo Valentia	—
Chieti	Ortona a Mare	di mare	Porto di Ortona a Mare	—
Como	Como	interna	—	—
	Oria Valsolda	di confine	Punto di approdo di Oria Valsolda	Lago di Lugano
			Valico di Oria Valsolda	La strada proveniente da Gandria (Lugano)
			Valico di Lanzo di Intelvi	La strada di Valmara fino a Lanzo d'Intelvi
	Ponte Chiasso	di confine	Varco di Ponte Chiasso	—
			Varco di Maslianico	—
			Varco di Brogeda	—
			Varco di Crociale dei *Molini*	—
			Varco di Rodero	—
			Varco di Ronago	—
			Varco di Drezzo	—
			Varco di Bizzarone	—
	Chiasso	di confine (internazionale)	—	—
Cosenza	Paola	di mare	Porto di Paola	—
Cremona	Cremona	interna	—	—
Cuneo	Cuneo	interna (con sezioni e posti doganali di confine)	—	—
			Galleria stradale del Colle di Tenda	—
			Galleria ferroviaria del Colle di Tenda	La strada ferrata

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Cuneo (*segue*)			Valico del Colle di Tenda	La strada militare Colle di Tenda. Piazzale della galleria stradale del Colle di Tenda
			Valico del Colle del Sabbione	La mulattiera che dal Colle del Sabbione (m. 2330) porta per il vallone omonimo alla frazione Trinità ove si innesta sulla carrozzabile Entraque Borgo S. Dalmazzo-Cuneo
			Valico del Colle di Finestra	La mulattiera che dal Colle di Finestra (m. 2471) per il vallone del Prajet conduce alla frazione San Giacomo ove si innesta sulla carrozzabile Entraque-Borgo San Dalmazzo-Cuneo
			Valico del Colle di Fremamorta	La mulattiera che dal Colle di Fremamorta (m. 2648) per il Vallone della Casa porta alla località Pian della Casa, ove si innesta sulla carrozzabile per Terme di Valdieri-S. Anna di Valdieri-Borgo San Dalmazzo-Cuneo
			Valico del Colle della Lombarda	La strada provinciale che dal Colle della Lombarda (m. 2351) per il Vallone di Orgials e quello di S. Anna conduce a S. Anna di Vinadio e Vinadio
			Valico del Colle di Collalunga	La mulattiera che dal Colle di Collalunga (m. 2600) per il Vallone di Bagni conduce al Villaggio di S. Bernolfo ove si innesta sulla carrozzabile per Vinadio
			Valico del Colle della Maddalena	
			Valico del Colle Sautron	La mulattiera che dal Colle Sautron (m. 2050) porta a Saretto Acceglio
			Valico del Colle del Maurin	La mulattiera che dal Colle del Maurin (m. 2637) per il vallone omonimo conduce a Chiappera ove si innesta sulla carrozzabile Saretto-Acceglio
			Valico del Colle dell'Agnello	La strada carrozzabile che dal Colle dell'Agnello (m. 2748) conduce a Chianale-Casteldelfino
			Valico del Colle de la Traversette	La mulattiera che dal Colle de la Traversette (m. 2950) conduce al Pian del Re ove si innesta sulla carrozzabile per Crissolo
Ferrara	Ferrara	interna	—	—
	Goro	di mare	Canale Porto di Goro	Il canale porto di Goro proveniente dalla sacca omonima detto anche delle Amate, Po di Goro e il canale proveniente dal Faro di Goro
	Porto Garibaldi	di mare	Porto di Porto Garibaldi	—
Firenze	Firenze	interna	—	—
	Prato	interna	—	—

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Foggia	Foggia	interna	—	—
	Manfredonia	di mare	Porto di Manfredonia	—
Forlì	Forlì	interna	—	—
	Cattolica	di mare	Porto di Cattolica	—
	Cesenatico	di mare	Porto di Cesenatico	—
	Rimini	di mare e aeroportuale	Porto di Rimini	—
Genova	Genova	di mare	Porto di Genova	—
	Genova 2ª (aeroporto Crist. Colombo)	aeroportuale	—	—
	Santa Margherita Ligure	di mare	Porto di S. Margherita Ligure	—
	Sestri Levante	di mare	Porto di Sestri Levante	—
Gorizia	Gorizia	di confine	Varco ferroviario	La strada ferrata
			Valico di Casa Rossa	—
	Grado	di mare	Porto di Grado	—
	Monfalcone	di mare e aeroportuale	Porto di Monfalcone	—
Grosseto	Follonica	di mare	Porto di Follonica	—
	Porto Santo Stefano	di mare	Porto di Porto Santo Stefano	—
Imperia	Imperia	di mare	Porti di Oneglia e di Porto Maurizio	—
	San Remo	di mare (con sezioni o posti doganali di confine)	Porto di San Remo	—
			Passo Muratone	La strada Passo Muratone-Pigna
	Ventimiglia	di confine (internazionale)	Varco ferroviario	La strada ferrata proveniente dalla Francia Nizza-Ventimiglia
			Valico di Ponte San Luigi	—
			Valico di Ponte San Ludovico	—
			Varco autostradale	Autostrada dei Fiori A-10
			Valico di Olivetta	La strada Sospel-Olivetta
			Valico di Fanghetto	La strada della Valle Roja
La Spezia	La Spezia	di mare	Porto di La Spezia	—
	Le Grazie di Portovenere	di mare	Porto di Portovenere	—
Latina	Aprilia	interna	—	—
	Formia	di mare	Porto di Formia	—
	Gaeta	di mare	Porto di Gaeta	—
Lecce	Lecce	interna	—	—
	Gallipoli	di mare	Porto di Gallipoli	—
	Otranto	di mare	Porto di Otranto	—
Livorno	Livorno	di mare	Porto di Livorno	—
	Piombino	di mare	Porto di Piombino	—
	Portoferraio	di mare	Porto di Portoferraio	—
Lucca	Viareggio	di mare	Porto Canale di Viareggio	—
Macerata	Civitanova Marche	di mare	Porto di Civitanova Marche	—

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Mantova	Mantova	interna	—	—
Massa Carrara	Marina di Carrara	di mare	Porto di Marina di Carrara	—
Messina	Messina	di mare	Porto di Messina	—
	Lipari	di mare	Porto di Lipari	—
	Milazzo	di mare	Porto di Milazzo	—
Matera	Ferrandina	interna	—	—
Milano	Milano	interna	—	—
	Segrate (Aeroporto di Linate)	aeroportuale	—	—
Modena	Modena	interna	—	—
	Carpi	interna	—	—
Napoli	Napoli	di mare	Porto di Napoli	—
	Napoli 2ª (Aeroporto di Capodichino)	aeroportuale	—	—
	Baia	di mare	Porto di Baia	—
	Capri	di mare	Porto di Capri	—
	Castellammare di Stabia	di mare	Porto di Castellammare di Stabia	—
	Portici	di mare	Porto di Portici	—
	Porto d'Ischia	di mare	Porto di Porto d'Ischia	—
	Pozzuoli	di mare	Porto di Pozzuoli	—
	Procida	di mare	Porto di Procida	—
	Sorrento	di mare	Porto di Sorrento	—
	Torre Annunziata	di mare	Porto di Torre Annunziata	—
	Torre del Greco	di mare	Porto di Torre del Greco	—
Novara	Novara	interna	—	—
	Arona	interna	—	—
	Domodossola	di confine (internazionale)	Valico di Iselle	La strada ferrata del Sempione
			Valico di Paglino	La strada del Sempione
			Valico di Ponte Ribellasca	La strada delle Cento Valli
				La ferrovia elettrica Locarno-Domodossola
	Piaggio di Valmara	di confine	Valico di Piaggio di Valmara	—
			Punto di approdo di Piaggio di Valmara	Lago Maggiore
Nuoro	Arbatax	di mare	Porto di Arbatax	—
Padova	Padova	interna	—	—
Palermo	Palermo	di mare e aeroportuale	Porto di Palermo	—
	Termini Imerese	di mare	Porto di Termini Imerese	—
Parma	Parma	interna	—	—
Pavia	Pavia	interna	—	—
Perugia	Perugia	interna	—	—

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Pesaro	Pesaro	di mare	Porto di Pesaro	—
Pescara	Pescara	di mare	Porto Canale di Pescara	—
Piacenza	Piacenza	interna	—	—
Pisa	Pisa	interna e aeroportuale	—	—
Pistoia	Montale	interna	—	—
Pordenone	Pordenone	interna	—	—
Ragusa	Pozzallo	di mare	Porto di Pozzallo	—
Ravenna	Ravenna	di mare	Porto di Ravenna	Il canale Corsini detto anche Candiano
Reggio Calabria	Reggio Calabria	di mare	Porto di Reggio Calabria	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	interna	—	—
Roma	Roma 1ª	interna (con sezione di mare)	Porto di Fiumicino	—
	Roma 2ª	aeroportuale	—	—
	Anzio	di mare	Porto di Anzio	—
	Civitavecchia	di mare	Porto di Civitavecchia	—
Rovigo	Rovigo	interna	—	—
	Ponte Fornaci	di mare	Porto di Levante	—
			Bocca del Po delle Tolle	—
			Bocche del Po della Gnocca	—
Salerno	Salerno	di mare	Porto di Salerno	—
	Amalfi	di mare	Porto di Amalfi	—
Sassari	Alghero	di mare e aeroportuale	Porto di Alghero	—
	Golfo Aranci	di mare	Porto di Golfo Aranci	—
	La Maddalena	di mare	Porto della Maddalena	—
	Olbia	di mare e aeroportuale	Porto di Olbia	—
	Porto Torres	di mare	Porto di Porto Torres	—
	Santa Teresa di Gallura	di mare	Porto di Santa Teresa di Gallura	—
Savona	Savona	di mare	Porto di Savona	—
	Albenga	interna e aeroportuale	—	—
Siracusa	Siracusa	di mare	Porto di Siracusa	—
	Augusta	di mare	Porto di Augusta	—
Sondrio	Tirano	di confine	Varco ferroviario	La ferrovia del Bernina
			Valico di Piattamala (strada)	—
			Varco del Giogo di S. Maria dello Stelvio	La strada comunale di S. Maria del Canton Grigioni (Giogo S. Maria Umbrail)
			Valico di Passo del Foscagno	La strada proveniente dal territorio extra doganale di Livigno e Trepalle

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Sondrio (*segue*)	Villa di Chiavenna	di confine	Varco di Villa di Chiavenna	—
Taranto	Taranto	di mare	Porto di Taranto	—
Teramo	Giulianova	di mare	Porto di Giulianova	—
Terni	Terni	interna	—	—
Torino	Torino	interna (con sezione o posto doganale di confine)	—	—
			Valico del Colle della Croce	La mulattiera che dal Colle della Croce (m. 2300) si innesta a Villanova sulla carrozzabile per Bobbio Pellice-Pinerolo
			Valico di Sette Fontane	La strada carrozzabile che dal Valico di Sette Fontane conduce a Mezelet
	Caselle Torinese	aeroportuale	—	—
	Claviere	di confine	Valico del Colle del Monginevro	La strada statale del Colle del Monginevro
	Bar Cenisio	di confine	Valico del Colle del Moncenisio	La strada statale del Colle del Moncenisio
	Modane	di confine (internazionale)	—	—
Trapani	Trapani	di mare	Porto di Trapani	—
	Marsala	di mare	Porto di Marsala	—
	Mazara del Vallo	di mare	Porto di Mazara del Vallo	—
	Pantelleria	di mare	Porto di Pantelleria	—
Trento	Trento	interna	—	—
Treviso	Treviso	interna	—	—
Trieste	Trieste	di confine e di mare	Porto di Trieste	—
			Porto di Sistiana	—
			Porto di S. Giovanni di Duino	—
	Fernetti	di confine	Valico di Fernetti	—
			Valico di Pese	—
	Muggia	di confine e di mare	Porto di Muggia	—
			Valico di Rabuiese	—
			Valico di San Bartolomeo	—
	Villa Opicina	di confine	Varchi ferroviari	Le due strade ferrate provenienti dalle stazioni di Sezana e di Dutovlje in territorio estero
Udine	Udine	interna (con sezioni o posti doganali di confine)	—	—
			Valico del Passo di Monte Croce Carnico	—
			Valico di Uccea	—
			Valico di Stupiza	—
	Pontebba	di confine	Varco ferroviario	La strada ferrata
			Valico del Passo di Pramollo	—

Provincia	Dogane		Punti di attraversamento della linea doganale (1)	Vie doganali
	Sede	Se di confine, di mare, aeroportuale o interna		
1	2	3	4	5
Udine (*segue*)	Porto Nogaro	di mare	Porto Buso	Laguna di Marano-Fiume Corno
	Tarvisio	di confine	Varco ferroviario	La strada ferrata
			Valico di Coccau	—
			Valico di Fusine in Valromana	—
			Valico di Passo Predil	—
	Torviscosa	interna, con sezione di mare	Porto Buso	Laguna di Marano-Fiume Aussa
Varese	Varese	interna	—	—
	Busto Arsizio	interna	—	—
	Gaggiolo	di confine	Valico di Gaggiolo	—
			Varco di Clivio Bellavista	—
			Varco di S. Pietro di Clivio	—
			Varco di Saltrio	—
			Varco di Arzo	—
	Luino	di confine (internazionale)	Varco ferroviario	La strada ferrata
			Valico di Zenna	—
			Valico di Biegno	—
			Valico di Palone di Dumenza	—
			Valico di Fornasette	—
	Ponte Tresa	di confine	Valico di Ponte Tresa	—
			Valico di Cremenaga	—
	Porto Ceresio	di confine	Approdo di Porto Ceresio	—
			Varco Termine	—
	Somma Lombarda (Aeroporto della Malpensa)	aeroportuale	—	—
Venezia	Venezia	di mare	Bocca di Porto di Lido Bocca di Porto di Malamocco	I natanti con merci a bordo devono percorrere i canali di Rocchetta, Malamocco, Poveglia, Santo Spirito, San Clemente Orfano, Campo interno del Porto di Lido e S. Marco
	Venezia 2ª (Aeroporto di Tessera)	aeroportuale	—	—
	Chioggia	di mare	Bocca del Porto di Chioggia	—
Vercelli	Biella	interna	—	—
Verona	Verona	interna	—	—
Vicenza	Vicenza	interna	—	—

(1) Oltre quelli espressamente indicati nella colonna quattro, sono da considerarsi « punti di attraversamento della linea doganale » tutti gli altri punti di detta linea ove esiste una sezione od un posto doganale nonchè quelli nei quali la stessa linea è attraversata da vie di comunicazione aperte al traffico di frontiera che conducono ad un ufficio doganale; tali vie di comunicazione si intendono comprese fra le « vie doganali » di cui alla colonna 5.

(2) La dogana di Aosta funziona come dogana di confine solo per i trasporti commerciali su strada in entrata od in uscita dal territorio doganale attraverso i valichi all'uopo indicati negli accordi di frontiera con gli Stati confinanti.

(3) La dogana di Fortezza funziona come dogana di confine solo per i trasporti commerciali a mezzo ferrovia in entrata od in uscita dal territorio doganale attraverso il valico del Brennero.

Il Ministro per le finanze: PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1972.

Nomina dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 1972-1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che il 30 giugno 1972 sono venuti a scadere, per compiuto quadriennio, i comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerato che nei giorni 15 e 16 giugno 1972 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1972;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei dodici membri di detti comitati di cui alla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, in sostituzione di quelli nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1968 e 7 maggio 1971;

Visti gli articoli 2 e 32 del regolamento sopra menzionato;

Premesso che i componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche durano in carica un quadriennio, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 283;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio 1972-1976:

Fogagnolo prof.ssa Bruna, per le scienze matematiche;

Fatuzzo prof. Ennio, per le scienze fisiche;

Colombo prof. ing. Umberto, per le scienze chimiche;

de Maldè prof. Marcello, per le scienze chimiche;

Aloisi prof. Massimiliano, per le scienze biologiche e mediche;

Fois dott. Vittorio, per le scienze geologiche e minerarie;

Liguori dott. Francesco, per le scienze agrarie;

Picco dott. Dino, per le scienze agrarie;

Giustiniani ing. Piero, per le scienze di ingegneria ed architettura;

Colombo prof. Giuseppe, per le scienze di ingegneria ed architettura;

Del Noce prof. Augusto, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;

Frigessi di Rattalma ing. Guido, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

ANDREOTTI

(9864)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Autorizzazione al comune di Trivento a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 12 settembre 1969, n. 18 del comune di Trivento;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Trivento;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Trivento un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Trivento, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Nicola e Giorgio Zaccardi, il comune di Trivento è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 45.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Trivento un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con lo apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 5.197.000 annue (pari in cifra tonda dell'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 45.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Trivento il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1972
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 120

(9866)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Vallesusa di Mathi Canavese e Filatura F.lli Fila di Cossato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Ritenuta la necessità del mantenimento dei livelli di occupazione nelle more della graduale applicazione della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerato che le ditte Cotonificio Vallesusa di Mathi Canavese (Torino) e Filatura F.lli Fila di Cossato (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Vallesusa di Mathi Canavese (Torino) e Filatura F.lli Fila di Cossato (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione dello zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Arquà Polesine (Rovigo), per cui alcuni lavoratori dipendenti sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dall'art. 11 della citata legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Industria confezioni Nervesa di Nervesa della Battaglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Industria confezioni Nervesa di Nervesa della Battaglia (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Industria confezioni Nervesa di Nervesa della Battaglia (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10022)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la lavorazione di pietrine per orologeria operanti nella provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la lavorazione di pietrine per orologeria operanti nella provincia di Novara, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la lavorazione di pietrine per orologeria operanti nella provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10020)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Treviso, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10066)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1972.

Approvazione dell'elenco delle materie affini ed equivalenti e generali per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri di assunzione per il personale sanitario farmacista.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 98 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con i quali vengono stabiliti i criteri per la valutazione, nei concorsi di assunzione del personale sanitario farmacista, dei titoli accademici e di studio;

Considerata l'opportunità e la necessità di determinare le materie equivalenti, affini e generali nei confronti della disciplina oggetto del concorso al fine di fissare criteri uniformi di valutazione dei titoli accademici e di studio valevoli in tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 132;

Decreta:

E' approvato l'unito elenco delle materie equivalenti, affini e generali della facoltà di farmacia nei confronti della disciplina oggetto del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Elenco delle materie equivalenti, affini e generali per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri di assunzione per il personale sanitario farmacista (direttore di farmacia e farmacista collaboratore).

DISCIPLINE

Equivalenti	*Affini*	*Generali*
Chimica farmaceutica e tossicologia	Analisi chimico-farmaceutica	Biologia animale
Chimica farmaceutica applicata	Farmacologia e farmacognosia	Biologia vegetale
Tecnica e legislazione farmaceutica	Farmacologia molecolare	Scienza e tecnica delle piante medicinali
	Farmacoterapia e tossicologia medica	
	Farmacia industriale	
	Farmacognosia	
	Chimica bromatologica	
	Chimica degli alimenti	
	Chimica organica	
	Igiene	
	Microbiologia	
	Scienza dell'alimentazione	
	Scienze farmaceutiche e biochimica applicata	

(10044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 92-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Spazioni Testa Alessandro, con sede in Roma, via Leopardi, n. 11, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 92-ROMA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(9935)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 111-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pellegrini Furio, con sede in Roma, via Borghesano Lucchese, n. 1, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 111-ROMA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(9937)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 118-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Saltini Ario, con sede in Roma, piazza Mazzini, n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 118-ROMA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(9938)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 125-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « S.I.A.M. » Società italiana per l'arte della medaglia, rappresentata dal sig. Suber Paolo, con sede in Roma, via dei Sabelli, n. 211, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 125-ROMA », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(9939)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Cameri

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cameri, della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Cameri (Novara), con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 434 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 in data 9 dicembre 1964.

(9963)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcune donazioni

Con decreto ministeriale n. 300.9/539 del 6 luglio 1972, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'amministrazione comunale di Lotzarai (Nuoro) di un terreno sito in Lotzarai, della superficie di mq. 252, distinto in catasto al foglio 12, mappale 36/AL e del periziato valore di L. 3.672.200, da destinare alla costruzione di un consultorio materno.

(9946)

Con decreto ministeriale n. 300.9/693 del 17 luglio 1972, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'amministrazione comunale di Latiano (Brindisi) di un terreno sito in Latiano di mq. 1.830, posto fra via Cesare Battisti, via Prato e via da nominare, iscritto al catasto terreni di Latiano alla partita 4342, foglio 36, particella 46/b, del periziato valore di L. 3.660.000 e su cui insiste la locale Casa della Madre e del Bambino.

(9947)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 142, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Maria Oddo avverso il giudizio complessivo di buono per l'anno 1968.

(9948)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972, registro n. 8 Sanità, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dott.ssa Maria Oddo avverso il provvedimento con cui veniva dichiarato deserto il concorso, per titoli ed esami, per la promozione a due posti di ricercatore aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1968.

(9949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi dell'11 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,20	581,25	581,15	581,25	581,20	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	591,90	591,90	592 —	591,90	591,50	591,90	592 —	591,90	591,90	591,85
Franco svizzero	153,91	153,91	153,88	153,91	153,85	153,90	153,885	153,91	153,91	153,90
Corona danese	83,5950	83,595	83,62	83,595	83,545	83,53	83,59	83,595	83,59	83,58
Corona norvegese	89,19	89,19	89,24	89,19	89,15	89,18	89,23	89,19	89,19	89,18
Corona svedese	123,09	123,09	123,03	123,09	122,95	123,08	123,05	123,09	123,09	123 —
Fiorino olandese	181,57	181,57	181,55	181,57	181,70	181,55	181,54	181,57	181,57	181,56
Franco belga	13,2655	13,2655	13,2550	13,2655	13,26	13,26	13,264	13,2655	13,26	13,26
Franco francese	116,22	116,22	116,25	116,22	116,20	116,22	116,23	116,22	116,22	116,21
Lira sterlina	1425,55	1425,55	1425,25	1425,55	1424,75	1425,55	1425,40	1425,55	1425,55	1425,50
Marco germanico	182,63	182,63	182,65	182,63	182,55	182,62	182,62	182,63	182,63	182,60
Scellino austriaco	25,3125	25,3125	25,30	25,3125	25,30	25,31	25,32	25,3125	25,31	25,30
Escudo portoghese	21,685	21,685	21,68	21,685	21,68	21,68	21,67	21,685	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,1560	9,156	9,155	9,156	9,16	9,15	9,157	9,156	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9370	1,937	1,935	1,937	1,93	1,93	1,933	1,937	1,93	1,93

Media dei titoli dell'11 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
» 5 % (Ricostruzione)	92,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,05
» 5 % (Città di Trieste)	93,05
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,50
» 5,50 % » » 1968-83	95,875
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86 . .	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1972

Dollaro USA	581,225
Dollaro canadese	591,95
Franco svizzero	153,897
Corona danese	83,592
Corona norvegese	89,21
Corona svedese	123,07
Fiorino olandese	181,555
Franco belga	13,265
Franco francese	116,225
Lira sterlina	1425,475
Marco germanico	182,625
Scellino austriaco	25,316
Escudo portoghese	21,677
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1977)	3173	Bellone Sabino nato in Torino il 30 agosto 1923, Ernesto nato in Torino il 4 agosto 1927 e Franco nato a Saluzzo (Cuneo) il 13 novembre 1934 e figli nascituri di Bellone Luigi nato a Torino il 7 ottobre 1895 domiciliato a Torino.	230.000

Roma, addì 29 luglio 1972

(10004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*)

Elenco n. 12

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. ricost. 5 %	13725	Barbati Magda fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Lanoce Chiara fu Nicola, vedova Barbati, domiciliata in Napoli. *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Lanoce Chiara fu Nicola, ved. Barbati, domiciliata in Napoli, giusta dom. 27 gennaio 1951 di Monda Nicola, notaio in Napoli.	30.000
Id.	13726	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	36.000
Id.	13727	Barbati Elvira fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Lanoce Chiara fu Nicola, ved. Barbati, domiciliata in Napoli. *Annotazione*: come sopra	64.000
Id.	13730	Barbati Alberto fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Lanoce Chiara fu Nicola, vedova Barbati, domiciliata in Napoli. *Annotazione*: come sopra	65.000

Roma, addì 28 luglio 1972

(10003)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 giugno 1972 al 30 giugno 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1298/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti. non denaturati, di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg. 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	3,00
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	5,41 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(9965)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1110/72, n. 1132/72, n. 1148/72, n. 1162/72, n. 1176/72, n. 1185/72, n. 1195/72, n. 1206/72, n. 1219/72, n. 1224/72, n 1234/72, n. 1242/72, n. 1254/72, n 1263/72, n. 1268/72, n. 1276/72, n. 1285/72, n. 1301/72, n. 1317/72, n. 1323/72, n. 1338/72 e n. 1352/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-6-1972	2/5-6-1972	6-6-1972	7-6-1972	8/12-6-1972	13-6-1972	14-6-1972	15-6-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	41.837,50	41.837,50	41.837,50	41.837,50	41.837,50	41.837,50	41.837,50	41.837,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)
10.02	01,04	Segala	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)
10.03	01,04	Orzo	32.500,00 (b)	32.500,00 (b)	32.906,25 (b)	32.906,25 (b)	32.906,25 (b)	32.906,25 (b)	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)
10.04	01,04	Avena	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	34.768,75 (b)	31.887,50 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	29.875,00 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	4.912,50	6.062,50	7.212,50	6.637,50	6.062,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50
10.07-B	04	Miglio	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)
10.07-C	11	Sorgo	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
11.01-B	05	Farine di segala	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	di frumento duro	77.137,50	77.137,50	77.137,50	77.137,50	77.137,50	77.137,50	77.137,50	77.137,50
ex 11.02-A	005	di frumento tenero	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16-6-1972	17/20-6-1972	21/23-6-1972	24/27-6-1972	28-6-1972	29-6-1972	30-6-1972
10 01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	41.837,50	43.031,25	43.031,25	43.031,25	43.031,25	43.031,25	43.031,25
10 01-B	15,18	Frumento duro	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	45.906,25 (a) (e)	46.287,50 (a) (e)	46.287,50 (a) (e)	46.287,50 (a) (e)	46.287,50 (a) (e)
10 02	01,04	Segala	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)	37.681,25 (f)
10 03	01,04	Orzo	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)	33.425,00 (b)	34.200,00 (b)
10 04	01,04	Avena	31.887,50 (b)	31.887,50 (b)	31.887,50 (b)	31.887,50 (b)	31.887,50 (b)	31.887,50 (b)	31 312,50 (b)
10 05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)
10 05-B	04	Granturco altro	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)	30.306,25 (b) (d)
10 07-A	01	Grano saraceno	6.637,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50
10 07-B	04	Miglio	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	20.700,00 (b)	19.550,00 (b)	19.550,00 (b)	19.550,00 (b)
10 07-C	11	Sorgo	30.831,25 (b)	30.831,25 (b)	30.368,75 (b)	30.368,75 (b)	30.368,75 (b)	30.368,75 (b)	30.368,75 (b)
10 07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11 01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
11 01-B	05	Farine di segala	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75
		Semole e semolini:							
ex 11 02-A	002	di frumento duro	77.587,50	77.587,50	77.587,50	77.587,50	77.587,50	78.175,00	78.175,00
ex 11 02-A	005	di frumento tenero	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(9743)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio per l'estero

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VII, n. 6, del 26 luglio 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a ottanta borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche offerte dalla « N.A.T.O. », per il 1971-1972.

(10083)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento da ventotto a trentadue posti del concorso a conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 16 novembre 1970, con il quale venne bandito un concorso, per esame, a ventotto posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il verbale in data 26 aprile 1972 del consiglio di amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

I posti di conservatori in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il sopracitato decreto, sono aumentati da ventotto a trentadue.

Roma, addì 5 maggio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1972
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 44

(10042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Cagliari.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8 del 24 febbraio 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 83, foglio n. 175, relativo alla graduatoria generale di merito e a quella dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968.

(10007)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Bari.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 10-11, del 9-16 marzo 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1972, registro n. 4, foglio n. 78, relativo alla graduatoria generale di merito e a quella dei vincitori del concorso, per esame colloquio, a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Bari, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968.

(10008)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso, per titoli, ad otto posti di falegname di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 10-11, del 9-16 marzo 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 317, relativo alla graduatoria generale di merito e a quella dei vincitori del concorso, per titoli, a otto posti di falegname di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

(10009)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso, per titoli, a cinque posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 10-11, del 9-16 marzo 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1972, registro n. 5, foglio n. 249, relativo alla graduatoria di merito e a quella dei vincitori del concorso, per titoli a cinque posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1968.

(10010)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. 6.

Esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale, urbana e rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 20 del 20 luglio 1972*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di circoscrizione comunali e di polizia locale, urbana e rurale, elencate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) istituisce i nuovi comuni e apporta le variazioni alle circoscrizioni comunali;

2) delibera sulla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;

3) determina e rettifica i confini;

4) esercita le funzioni amministrative in materia di regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9844)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. 7.

Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera elencate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) formula i programmi per lo sviluppo e l'incentivazione del turismo regionale;

2) designa il presidente degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

3) designa, con voto limitato, i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

4) revoca gli amministratori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

5) riconosce e revoca le stazioni di cura, soggiorno e turismo; delimita i rispettivi territori; classifica le stazioni stesse nonchè determina le località di interesse turistico;

6) determina i criteri sulla classificazione degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e complessi ricettivi extra alberghieri anche ai fini dell'imposta di soggiorno.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9845)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. 8.

Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità.

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;

2) accerta l'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo statuto;

3) dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di coordinarne l'attività agli interessi attuali, e provvedere alla trasformazione e fusione delle medesime;

4) designa con voto limitato i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già di nomina di altri organi statali;

5) delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di consorzi e federazioni;

6) determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro presso gli istituti assistenziali.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9846)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. 9.

Esercizio delle funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato elencate dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) concede e revoca le autorizzazioni ad utilizzare le sorgenti di acque minerali;

2) designa i componenti, con voto limitato, nelle commissioni provinciali dell'artigianato;

3) designa, a seguito del versamento di un contributo, i 2 componenti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle cooperative e dei consorzi artigiani di garanzia;

4) designa un sindaco effettivo del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

5) approva le modifiche allo statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9847)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. 10.

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di enti locali elencate dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) delibera il programma regionale relativo all'assistenza scolastica diretta a facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;

2) scioglie i consigli di amministrazione;

3) detta le norme di attuazione relative all'assistenza scolastica comunque configurate dalla legislazione vigente;

4) delibera i programmi di finanziamento per l'istituzione, il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalità;

5) programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9848)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. **11.**

Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di urbanisticà, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, elencate dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) approva i piani territoriali di coordinamento nell'ambito del piano urbanistico territoriale da adottarsi con legge regionale;

2) determina l'estensione dei piani intercomunali e li approva;

3) approva i piani urbanistici delle comunità montane;

4) approva l'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale;

5) approva i piani regolatori generali; autorizza ed approva le relative varianti;

6) approva i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

7) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione;

8) approva i piani territoriali paesistici;

9) approva i programmi generali di intervento in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

10) approva la concessione di contributi e sussidi alle province, ai comuni e loro consorzi ed agli enti locali per interventi nelle materie di cui al precedente punto 9 della presente legge;

11) approva la classificazione di strade costituenti la viabilità locale, provinciale e quella regionale; esprime il parere per la declassificazione delle strade statali;

12) dichiara l'obbligatorietà per i consorzi delle spese necessarie agli interventi relativi alle opere idrauliche;

13) esprime i pareri in ordine:

a) alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche;

b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;

c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.

Art. 3.

Il Consiglio regionale esercita, inoltre, le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, attribuite alla Regione dalle leggi dello Stato:

1) elabora le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

2) approva i programmi di localizzazione;

3) autorizza i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, a formare un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

4) dispone, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione dei consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;

5) indica l'ordine di priorità delle richieste di finanziamento per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree presentate dai comuni o loro consorzi ed elabora le proposte da inviare al Ministero dei lavori pubblici;

6) designa i componenti di competenza regionale degli organi e delle commissioni costituite presso gli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 4.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 6.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9849)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.